

Palermo, 08/10/26
Circ. est. 1284

Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Studenti
Al Personale Ata
Al Sito Web
All'albo/Atti

Oggetto: Divieto di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici personali a scuola – Recepimento Nota MIM n. 3392 del 16/06/2025

Si informa che, in ottemperanza a quanto disposto dalla Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 3392 del 16 giugno 2025, che si allega alla presente, è fatto divieto agli studenti di utilizzare telefoni cellulari e dispositivi elettronici personali durante l'intero orario scolastico, salvo nei casi previsti da specifica deroga.

La disposizione si applica a tutti gli ordini di scuola presenti nell'Istituto, estendendo quanto già previsto dalla normativa per il primo ciclo anche agli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

È vietato l'uso dei dispositivi elettronici personali (inclusi smartphone, smartwatch, tablet, auricolari bluetooth, ecc.) durante le lezioni, nei cambi d'ora, negli spostamenti tra le aule e durante la permanenza negli spazi comuni dell'istituto.

I dispositivi elettronici devono rimanere spenti e riposti all'interno del proprio zaino, e non visibili per l'intera durata della permanenza a scuola, salvo diversa indicazione del docente per esigenze didattiche specifiche e documentate.

Sono esclusi dal divieto:

gli studenti con Piano Educativo Individualizzato (PEI) o Piano Didattico Personalizzato (PDP) che preveda l'utilizzo di dispositivi come strumento compensativo;

l'utilizzo del telefono cellulare rimane consentito qualora, sulla base del progetto formativo adottato dalla scuola, esso sia strettamente funzionale all'efficace svolgimento dell'attività

didattica nell'ambito degli specifici indirizzi del settore tecnologico dell'istruzione tecnica dedicati all'informatica e alle telecomunicazioni.

Esclusivamente per finalità didattiche resta ovviamente confermato l'impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, come pc, tablet e lavagna elettronica, secondo le modalità programmate dalle scuole nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa.

La scuola non dispone di risorse né di spazi adeguati a custodire in sicurezza centinaia di dispositivi, spesso di elevato valore economico.

Pertanto, questo Istituto non si assumerà nessuna responsabilità in caso di smarrimento, furto o danneggiamento dei telefoni cellulari o di altri dispositivi per qualunque ragione portati all'interno delle pertinenze scolastiche.

Si auspica la necessaria e indispensabile collaborazione delle famiglie per contribuire a far comprendere le ragioni educative di questa norma, sensibilizzandoli all'importanza di non portare né tantomeno utilizzare il cellulare a scuola; per qualunque esigenza urgente, potete contattare la scuola o sarà la scuola stessa a contattarvi; non effettuare pertanto chiamate o inviare messaggi ai vostri figli durante l'orario scolastico; sostenere con convinzione l'azione educativa della scuola; condividere l'obiettivo comune di costruire un ambiente di apprendimento più efficace, sereno e sicuro per i vostri figli.

Il divieto ha lo scopo di:

- Tutelare il benessere psicofisico degli studenti;
- Promuovere un ambiente scolastico favorevole all'apprendimento;
- Contrastare distrazioni, isolamento e uso improprio dei dispositivi digitali;
- Rafforzare il valore educativo della presenza e dell'attenzione durante l'attività scolastica.

Stralcio Regolamento d'Istituto (Rev. 7/11/25):

Art. 46 Divieto dell'uso di telefoni portatili e apparecchi di riproduzione musicale

1. Agli studenti è vietato l'uso di smartphone o altri dispositivi elettronici personali (es. smartwatch, tablet privati, cuffie wireless) *durante l'intero orario scolastico*, ivi comprese lezioni, intervalli, spostamenti, attività extracurricolari in tutte le pertinenze dell'istituto.
2. Le uniche **deroghe** ammesse sono:

- a. nei casi in cui l'uso di tali dispositivi sia previsto dal Piano educativo individualizzato (PEI) o dal Piano didattico personalizzato (PDP), come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, ovvero per motivate necessità personali da documentare con apposita istanza;
 - b. nei casi in cui, sulla base del Progetto formativo individuale (PFI) adottato dalla scuola, l'uso di tali dispositivi sia strettamente funzionale ad una reale personalizzazione del percorso di studi dello studente; c. per gravi e documentati motivi di salute.
3. **È consentito l'uso di altri strumenti digitali-non personali- presenti negli ambienti scolastici, quali:** tablet, PC, notebook, i-pad, smart TV, aule immersive, ed altre dotazioni tecnologiche, la cui regolamentazione sarà normata da apposite delibere degli organi collegiali quali il collegio docenti per gli aspetti didattici ed il consiglio d'istituto per gli aspetti organizzativi. È consentito l'utilizzo degli I-pad e dei tablet con il consenso del docente e sotto la sua responsabilità, per finalità inclusive (specie nei confronti di alunni diversamente abili e DSA), didattiche e formative, anche nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. "cittadinanza digitale" di cui all'art. 5 L. 25 agosto 2019, n. 92. A tal riguardo si raccomanda ai docenti di favorire una didattica cooperativa che consenta di monitorare costantemente un uso improprio del device.
4. Gli alunni si impegnano a non portare a scuola il cellulare, salvo comprovate esigenze familiari o personali, debitamente comunicate e autorizzate dalla scuola attraverso una richiesta scritta e motivata da parte della famiglia, compilando il modulo richiesta autorizzazione detenzione cellulare, allegato 1 al presente regolamento, di cui si considera parte integrante.
 5. In caso di autorizzazione, l'alunno è comunque tenuto a tenere il dispositivo spento e riposto all'interno dello zaino per tutta la durata della permanenza a scuola, inclusi intervalli e cambi d'ora.
 6. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la **sanzione** di cui all'art. 2 comma 1 del presente regolamento.
 7. In caso di **recidiva** si applica la **sanzione** di cui all'art. 2, comma 2 del Regolamento di disciplina "utilizzo cellulari" allegato al presente regolamento.
 8. L'utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici allo scopo di acquisire immagini, filmati, registrazioni vocali riconducibili a persone dell'ambito scolastico e/o la loro diffusione (mediante posta elettronica, sms, siti internet), in violazione del diritto alla privacy, è punita con la sanzione dell'**allontanamento dalle lezioni di cui all'art. 2, comma 3** del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità. Qualora l'infrazione commessa leda l'immagine o la reputazione della scuola, lo studente e la sua famiglia o i suoi rappresentanti legali sono obbligati, inoltre, a risarcire il danno arrecato.
 9. La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e dell'immagine di altre persone e gli eventuali e deprecabili atti individuabili come **bullismo** e **cyberbullismo** implicano responsabilità di tipo civilistico e penale in capo ai contravventori/trasgressori e in capo a coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale (Legge sul cyberbullismo 18/6/2018 n° 71, Legge sulla privacy 30/6/2003 n°196, GDPR UE 679/2016).
 10. **Analogo divieto di cui al comma 1, salvo comprovate esigenze di servizio, vige per tutto il personale scolastico durante le attività didattiche.** Ciò in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività

didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti (Circolare n. 362 del 25 agosto 1998);

11. Viene salvaguardato, comunque, ed *esclusivamente per finalità didattiche*, l'utilizzo di altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, quali pc, tablet, lavagne elettroniche, secondo le modalità che saranno comunicate con apposite circolari.
12. In allegato n.6 il regolamento cellulari.

Art. 47 Provvedimenti Disciplinari sull'utilizzo dei telefoni cellulari

Le sanzioni rispettano il seguente criterio di gradualità:

- 1) richiamo verbale del docente, annotazione nel registro elettronico e comunicazione ai genitori;
- 2) nota disciplinare scritta del docente annotata nel registro elettronico e visibile solo da parte dei docenti del consiglio di classe. Successiva comunicazione telefonica ai genitori (protocollata a fonogramma) di riconsegna del cellulare al proprio figlio solo a fine giornata;
- 3) convocazione della famiglia e applicazione della sanzione dell'allontanamento dalle attività didattiche fino a 15gg, con o senza obbligo di recupero, previa delibera del consiglio di classe;

Si confida, quindi, nella collaborazione attiva di tutte le componenti della comunità scolastica affinché il rispetto di tali disposizioni avvenga con responsabilità e spirito costruttivo.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa G. De Pietro

(Firma autografa omessa ai sensi
dell'art.3, comma 2 del D.lgs. 39/1993)